



## AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.*

### PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 45/26 del 28/06/2026

Oggetto: PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI  
SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022:  
COSTITUZIONE ANNO 2026

Servizio proponente: 400.2 GESTIONE RISORSE UMANE

## IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che:
  - il d.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
  - la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
  - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
  - il fondo risorse decentrate è disciplinato dagli articoli 79 e 80 del CCNL 16 novembre 2022 come integrato dall'art. 58 CCNL 23 febbraio 2026;
- Dato atto che le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in:
  - **A) RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
  - **B) RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;
- Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:
  - comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
  - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
  - comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
  - comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
  - comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, rapportate al part time solo se il part time è originario (CFL ARAN 223);
- Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:
    - lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
    - lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
    - lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
    - lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
  - Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto riferito alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
  - Visto l'art. 40 comma 3-*quiquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;
  - Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
  - Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:
    - l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);
    - l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

- Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;
- Richiamati:
  - l'art. 11 del d.lgs 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
    - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - l'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*
- Preso e dato atto pertanto che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) sancisce che *"Gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*, in coerenza con quanto precedentemente espresso dalla Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018;
- Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- Preso e dato atto che l'amministrazione regionale Toscana ha ritenuto non applicabile agli enti dipendenti la nuova disciplina introdotta in materia dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019, che consente di incrementare le assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di condizioni di sostenibilità finanziaria della maggiore spesa agli enti dipendenti, come anche rilevato nella RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ESERCIZIO 2024 – Volume II, pag. 190, allegata alla Deliberazione 139 del 22 luglio 2025 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la regione Toscana dove viene indicato che *"...Quanto alla determinazione delle facoltà assunzionali degli enti in esame, queste ultime sono regolate dall'art. 3, commi 5 e 5-sexies259, del d.l. n. 90 del 2014, come modificato e integrato dall'art. 14-bis del d.l. n. 4 del 2019, il quale, a decorrere dall'anno 2019, consente di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, fermo il rispetto delle disponibilità di bilancio oltretché dei limiti di spesa sopra richiamati (spesa media*

*del triennio 2011-2013 ex art. 1, comma 557-quater della l. n. 296 del 2006 e spesa sostenuta nel 2016). Il sistema assunzionale degli enti dipendenti, pertanto, resta regolato dal criterio del turn over, non risultando applicabile agli stessi la nuova disciplina introdotta, in materia, dall'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 (c.d. "decreto crescita") e dal d.m. attuativo 3 settembre 2019, valevole per regioni ed enti locali."*

- Vista altresì, la Nota di aggiornamento al documento di economia finanza regionale (D.E.F.R.) 2026 approvata dal Consiglio regionale della Toscana con Deliberazione n. 89 del 18 dicembre 2025, che nel fornire gli indirizzi agli Enti strumentali per la realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità in materia di spesa del personale prevede, fra l'altro, per il triennio 2026-2028 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 della spesa per il personale, con la precisazione che a tale regola possono derogare quei soggetti che, per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale, restando in ogni caso confermato il tetto di spesa (leggasi costo) del personale disposto dal legislatore nazionale per il triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n. 296/2006;
- Dato atto che il Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019 dispone *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;
- Preso atto pertanto, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2026, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- Verificato che il limite ex art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 è quantificato in € 2.262.615 come da fondo risorse decentrate dell'anno 2016, di cui al provvedimento n. 300/17 del 03 luglio 2017, e che tale importo costituisce il limite per la costituzione del fondo per l'anno 2026 al netto:
  - degli incrementi di risorse ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;
  - degli incrementi di risorse ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett b), d), comma 1 bis e comma 3 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022;
  - degli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 Funzioni locali del 23 febbraio 2026 ovvero dell'importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 relativo al personale destinatario del CCNL - anno di riferimento 2026;
  - delle risorse variabili iscritte ai sensi dell'art. 79, comma 2 lett. a) ex art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21 maggio 2018, relative alle risorse del Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui al d.lgs. 50/16 e d.lgs. 36/2023, come da deliberazione Corte Conti n. 6/2018 Sezione delle Autonomie Corte;
  - degli incrementi di risorse variabili ai sensi dell'art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 Funzioni locali del 23 febbraio 2026 pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 recupero annualità 2024 e 2025 (una tantum);
- Considerato che l'Azienda:
  - ha rispettato, come evincibile da Deliberazione del CDA n. 18/26 del 11/05/2026 "Bilancio d'esercizio 2025. Adozione" il pareggio di bilancio nell'anno 2025;

- si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2026 come si evince dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n. 5/26 del 12/02/2026 *"ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2026/2028: A) ADOZIONE PIANO DI ATTIVITA', BUDGET PREVISIONALE ECONOMICO; B) PIANO DEGLI INVESTIMENTI"*;
  - nell'anno 2025 ha rispettato, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 18/26 del 11/05/2026 soprarichiamata, il tetto della spesa di personale nazionale (media triennio 2011-2013) e regionale (2016);
  - nel triennio 2026-2028, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 5/26, soprarichiamata, si presume che la previsione di spesa del costo del Personale rispetti i vincoli di spesa del Personale nazionali e regionali;
- Dato atto che con Deliberazione del CDA n. 14/26 del 30 marzo 2026, ai sensi dell'art. 8 c.2 CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, è stata costituita la delegazione datoriale secondo quanto indicato all'art. 7 c. 3 CCNL 23 febbraio 2026;
  - Richiamata la Deliberazione del CDA n. 26/26 del 11/05/2026 *"DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA PER L'ANNO 2026 PERSONALE DEL COMPARTO (CCNL 2022-2024 23 FEBBRAIO 2026)"*;
  - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17/07/2018 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2018"*;
  - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 197/19 del 30 aprile 2019 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2019"* ed in particolare gli allegati lett. B) e C);
  - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - assestamento costituzione provvisoria 2019 e costituzione provvisoria 2020"*;
  - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 70/21 del 08/07/2021 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2021"*;
  - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 72/22 del 23/06/2022 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione definitiva 2021"*;
  - Richiamato il provvedimento del Direttore 74/22 del 30/06/2022 *"Personale del Comparto – Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018: costituzione provvisoria 2022"*;
  - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 87/23 del 26/06/2023 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione definitiva 2022"*;
  - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 35/23 del 23/03/2023 *"Personale del Comparto - Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL funzioni locali 16.11.2022: costituzione provvisoria 2023"*;
  - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 34/24 del 10/04/2024 *"PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2024"*;

- Richiamato il provvedimento del Direttore n. 39/24 del 08/05/2024 " *PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: RIDETERMINAZIONE RISORSE STABILI EX ART. 79, COMMA 1 BIS*";
- Richiamato il provvedimento del Direttore n. 59/24 del 27/06/2024 " *PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE DEFINITIVA 2023*";
- Richiamato il provvedimento del Direttore n. 54/25 del 28/05/2025 " *PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE ANNO 2025*";
- Richiamato il provvedimento del Direttore n. 61/25 del 07/07/2025 " *PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE DEFINITIVA 2024*";
- Considerato che il fondo risorse decentrate per l'anno 2026 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto allegato "A", che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

#### **PARTE STABILE:**

- Secondo le disposizioni dell'art.79, c.1, lett. a) del CCNL16.11.2022:
  - dall'importo unico consolidato di € 1.834.494,35 relativo a tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 relative all'anno 2017 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018. L'Unico importo consolidato è comprensivo delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018). L'unico importo consolidato è inoltre al netto della decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è diventata strutturale;
  - dalla stabile riduzione operata nel corso del 2021 ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs. 165/01, per € 98.562,00, a fronte dei processi di esternalizzazione anni 2015-2019;
  - dall'importo complessivo di € 30.436,78 ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018;
  - dall'importo complessivo di € 17.904,38 ex art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018;
  - dall'importo complessivo di € 20.222,71 ex art. 67 comma 2 lett. c) , CCNL 21.05.2018 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal 2017 al 2025;
  - dall'importo di € 40.616,88 ex art. 67, comma 2, lettera g) CCNL 21.05.2018 corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;
- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022 dall'importo di € 29.490,50 per incremento su base annua di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022 dall'importo di € 20.073,17 relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella iniziale;
- secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 2022 dall'importo di € 205.003,61 relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti al personale inquadrato in B3 e D3 rispetto alla posizione iniziale;
- secondo le disposizioni dell'art. 58 c. 1 del CCNL 2026 dall'importo di € 12.591,78 relativo allo 0,14% del monte salari anno 2021;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, parte stabile, ammonta a € **2.055.686,16**;

### **PARTE VARIABILE**

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022 dall'importo preventivato per gli incentivi di funzioni tecniche pari a € **94.000,00** che sarà nell'eventualità aggiornato in fase di costituzione definitiva sulla base di quanto disposto dal relativo Regolamento di cui alla Deliberazione n.78/21 e secondo quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente svolta;
- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 che per l'anno 2026 risultano essere le seguenti:

|                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>fondo straordinario art.14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):</b>       | <b>80.616,88</b> |
| <b>RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL'ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n.70/21)</b> | <b>40.616,88</b> |
| <b>FONDO STRAORDINARIO ART.14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2022</b>                                           | <b>40.000,00</b> |
| <b>VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2025</b>                                       |                  |
| Retribuzione Straordinari di Ruolo                                                                  | 4.683,84         |
| Retribuzione straordinari T.D.                                                                      | 0                |
| <b>TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2025</b>                                                   | <b>4.683,84</b>  |
| <b>TOTALE RISPARMIO</b>                                                                             | <b>35.316,16</b> |

- secondo gli incrementi di risorse variabili ai sensi dell'art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 Funzioni locali del 23 febbraio 2026 pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 per recupero annualità 2024 e 2025 (una tantum - non soggette a limite) (pari a € **25.183,56**).

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, parte variabile, ammonta a € **154.499,72**;

- Preso e dato atto che il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL funzioni locali 16.11.2022 costituito per l'anno 2026 è pari ad € **2.210.185,88** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni pari ad € 353.750,00, che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità;

- Dato atto che in sede di ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO EX ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L'ANNO 2023 *(la cui sottoscrizione è avvenuta a seguito dell'autorizzazione del CdA di cui alla deliberazione del Cda n. 31/23)* sono state destinate al Fondo Posizioni Organizzative (E.Q.) € 25.000,00 in aggiunta alle risorse consolidate del 2017 ed oggetto della riduzione ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL 21 maggio 2018;
- Considerato che:
  - ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, pari ad € 48.341,16, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;
  - il comma 6 dell'art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 prevede *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"* e che pertanto non sono sottoposte ai vincoli gli incrementi di risorse disposte dal 2023 ex art. 79, comma 1, lett. b e lett. d, comma 1 bis e comma 5 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 pari ad € 254.567,28;
  - gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 Funzioni locali del 23 febbraio 2026 per l'importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 relativo al personale destinatario del CCNL per l'anno 2026 pari a € 12.591,78, non sono sottoposte a vincolo;
  - i vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 non si applicano alle risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 lett. a) - incentivi tecnici d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 36/2023 pari a € 94.000,00;
  - gli incrementi di risorse variabili ai sensi dell'art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 Funzioni locali del 23 febbraio 2026 pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 relative al recupero delle annualità 2024 e 2025, una tantum, pari a € € 25.183,56, non sono sottoposte a vincolo;
- Considerato che al fine del rispetto del vincolo di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017 deve essere considerato l'importo pari a **€ 31.586,00** calcolato ai sensi dell'art. 60 comma 2 CCNL 2022-2024 del 23.02.2026 secondo cui *"...Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1."* Considerato altresì che l'art. 60 comma 5 CCNL 2022-2024 del 23.02.2026 stabilisce inoltre che *"...La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline."*;
- Preso atto che il fondo 2026, al lordo delle risorse destinate alle Elevate Qualificazioni ed al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 75/2017 ex D.L. n. 135/2018 risulta pari ad € **2.160.838,10** rispettando pertanto il limite del fondo anno 2016 pari a € 2.262.615,00;
- Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa

del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

- Dato atto che la costituzione del fondo 2026 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:
  - dell'aumento delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 ccnl 16.11.2022 di cui all'art. 67, comma 3, lett. C ccnl 21.05.2018, incentivi funzioni tecniche di cui al d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 36/2023;
  - di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.
- Vista la relazione tecnica Finanziaria Modulo I, di cui all'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, che si allega sotto la lett. "B" al presente atto in numero di 26 (ventisei) pagine a formarne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019-2021 sottoscritto in data 02 settembre 2024;
- Considerato che:
  - in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
  - il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alla R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

## DISPONE

1. Di costituire, ai sensi dell'art. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 integrati dall'art. 58 CCNL 23 febbraio 2026, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 per un importo complessivo di € **2.210.185,88** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni pari ad € 353.750,00, che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità, come da Allegato "A" al presente provvedimento che in numero di 2 (due) pagine ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di non assoggettare ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, gli incrementi disposti dall'art. 79, comma 1, lett. b e lett. d, comma 1-bis del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e art. 58 c. 1 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026.
3. Di dare atto che il fondo 2026, al lordo delle risorse destinate alle Elevate Qualificazioni ed al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 75/2017 ex D.L. n. 135/2018, risulta pari ad € **2.160.838,10** rispettando il limite del fondo anno 2016 pari a € 2.262.615,00.
4. Di dare atto, in ragione di quanto in precedenza indicato, che la costituzione del Fondo per l'anno 2026 rispetta quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017.
5. Di dare atto che la costituzione del fondo 2026 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:
  - a. dell'aumento delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 ccnl 16.11.2022 di cui all'art. 67, comma 3, lett. C ccnl 21.05.2018, incentivi funzioni tecniche di cui al d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 36/2023;

- b. di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.
6. Di prendere e dare atto che nel bilancio previsionale 2026 adottato con deliberazione del CDA n. 5/26 del 12 febbraio 2026 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2026.
  7. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U.
  8. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e dei suoi allegati, mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Personale-Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21 comma 2 del d.lgs. 33/2023.

Il Direttore  
Dott. Enrico Carpitelli  
(firmato digitalmente)\*

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).